

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse nelle premesse, è emanato il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione del Politecnico di Milano, ai sensi del D.M. 270/2004, del D.M. N. 137/2006 e del Regolamento organizzativo e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, approvato il 3 marzo 2020, rep. 1871 prot. 37478, secondo il testo che qui si intende integralmente riportato.

# SSBAP - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO

## Regolamento Didattico

Indice

Art. 1 - Offerta Formativa

Art. 2 - Modalità di ammissione alla Scuola

Art. 3 - Modalità di selezione

Art. 4 - Presentazione del Piano degli Studi

Art. 5 - Esami di profitto, ammissione all'esame finale

Art. 6 - Durata degli studi e sospensioni

Art. 7 - Diploma e prova finale per il conseguimento del titolo

Art. 8 - Tirocini

Art. 9 - Convenzioni e borse di studio

Art. 10 - Trasferimento da altre Scuole di Specializzazione

Art. 11 - Riconoscimento crediti acquisiti in altri percorsi di terzo livello

Art. 12 - Tasse e contributi

Art. 13 - Sedi e contatti

**Art. 14 - Rinuncia agli Studi**

Art. 15 - Entrata in vigore

## **Art. 1 Offerta Formativa**

1. La Scuola ha durata biennale, prevede l'acquisizione di 120 Crediti formativi universitari (CFU) e alla fine del suo percorso rilascia il diploma di Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio.

Gli obiettivi formativi qualificanti la Scuola sono riportati all'art. 2 del Regolamento organizzativo della Scuola, approvato il 3 marzo 2020, rep. 1871 prot. 37478.

2. Sulla base della programmazione didattica definita nel Manifesto degli studi, le attività formative comprendono:

- lezioni frontali o in modalità e-learning **sincrone e/o a-sincrone;**
- attività di laboratorio;
- attività pratiche guidate;
- conferenze;
- visite in cantiere e sopralluoghi;
- viaggi di istruzione;
- workshop;
- tirocini;
- prova finale

3. Le attività didattiche del primo anno sono rivolte alla formazione di base, teorica e tecnica dello specialista in relazione all'architettura esistente e al suo contesto; le attività del secondo anno sono indirizzate ad un approfondimento più specifico di temi e aspetti della conservazione del patrimonio architettonico, urbano e del paesaggio.

4. La frequenza ai corsi e alle attività della Scuola è obbligatoria (articolo 2, comma 5, del Decreto MIUR 31 gennaio 2006), per almeno il 70% delle ore di ogni insegnamento ed è accertata mediante firma o altra modalità di rilevazione della presenza.

## **Art. 2. Modalità di ammissione alla Scuola**

1. Il numero massimo degli allievi ammissibili è fissato ogni anno dal bando di ammissione.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di diploma di laurea in "Architettura" del vecchio ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e dei corsi di laurea specialistica o corrispondenti corsi di laurea magistrale ricadenti rispettivamente nella classe 4/S "Architettura e ingegneria edile" ex D.M. 509/99 e LM-4 "Architettura e ingegneria edile- architettura" ex D.M. 270/04.

Possono inoltre essere ammessi al concorso i laureati di secondo livello (laurea specialistica o corrispondenti Classi di laurea magistrale):

-2/S "Archeologia", LM-2 "Archeologia";

-10/S "Conservazione dei beni architettonici e ambientali", LM-10 "Conservazione dei beni architettonici e ambientali";

-12/S "Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico", LM-11 "Conservazione e restauro dei beni culturali";

95/S "Storia dell'arte", LM-89 "Storia dell'arte".

Possono altresì presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, equiparabile alla laurea magistrale, nelle classi di Laurea sopra elencate. L'equivalenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola, dalla Commissione giudicatrice, previa presentazione di apposita documentazione indicata nel bando di ammissione.

Possono presentare domanda di ammissione alla Scuola di Specializzazione anche coloro che non sono in possesso del titolo richiesto al momento della scadenza del bando. In questo caso l'ammissione è da intendersi con riserva. Il titolo di accesso dovrà comunque essere conseguito e presentato entro la data prevista dal bando per l'immatricolazione, pena la perdita del diritto all'ammissione.

### 3. Modalità di selezione

Il bando di concorso annuale per l'ammissione alla Scuola, emanato con decreto rettorale e pubblicato sull'albo informatico di Ateneo nonché sul sito istituzionale della Scuola, indica i termini per la presentazione delle domande, la documentazione necessaria, la tipologia e le modalità di svolgimento della prova di ammissione.

I candidati saranno valutati da apposita Commissione, composta da tre docenti individuati dal Consiglio della Scuola fra i suoi membri, e nominata dal Rettore.

La commissione determina i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, i punteggi da attribuire ai titoli, alla prova orale e a quanto previsto dal bando di selezione.

L'ammissione alla Scuola di Specializzazione avverrà in base alla graduatoria finale stilata dalla Commissione, fino ad esaurimento dei posti disponibili ed è subordinata al possesso dei requisiti riportati nel bando di selezione e alla valutazione dell'idoneità del titolo.

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevarrà il candidato di più giovane età.

### Art. 4 – Presentazione del Piano degli Studi

Lo specializzando è tenuto annualmente alla presentazione del piano degli studi individuale. Il piano degli studi è composto da **120 crediti** formativi universitari suddivisi in:

- Corsi/Laboratori obbligatori
- Corsi opzionali
- Tirocinio
- Prova finale

Il Piano degli studi dovrà essere presentato solo nei periodi definiti nel calendario della Scuola e potrà comprendere annualmente solo insegnamenti, presenti nel Manifesto degli studi per l'anno accademico di riferimento, per un **minimo di 30** e un **massimo di 75 cfu**.

Sarà possibile inserire insegnamenti/attività formative nel Piano degli studi in posizione di soprannumero, **entro il massimo dei 75 CFU** previsti.

Gli insegnamenti soprannumerari non saranno considerati nel computo dei crediti complessivi necessari per l'ammissione alla prova finale e non saranno utili al calcolo della media delle votazioni.

Nel piano degli studi del primo anno non potranno essere anticipati insegnamenti obbligatori del secondo anno, fatto salvo il tirocinio.

Non sarà possibile inserire in soprannumero gli insegnamenti obbligatori previsti dal Manifesto degli Studi per ciascuna annualità.

Sarà possibile modificare la posizione di un insegnamento opzionale da effettivo a soprannumero o viceversa solo nel periodo di presentazione annuale del piano.

I piani verranno verificati dalla Scuola per approvazione.

Per quanto concerne gli insegnamenti opzionali, a valle dell'inserimento del Piano degli Studi annuale, non potranno essere attivati gli insegnamenti scelti **da meno di 5 studenti** nell'anno accademico di riferimento.

Gli insegnamenti obbligatori o opzionali di cui non risulterà superato l'esame o almeno acquisita la frequenza decadranno dal piano e andranno reinseriti nel piano dell'anno successivo.

Nel piano degli studi degli anni successivi al primo, gli insegnamenti del 2° anno di corso potranno essere selezionati dopo aver selezionato tutta l'offerta del 1° anno (obbligatori e opzionali)

#### **Art. 5 - Esami di profitto, ammissione all'esame finale**

All'inizio dell'anno accademico ogni docente comunicherà le modalità di verifica dell'apprendimento, i contenuti della prova d'esame e i criteri di valutazione, così come precedentemente definiti nel programma dell'insegnamento. Il voto dell'esame sarà espresso in trentesimi e potrà prevedere la lode.

Al termine del biennio di frequenza dei corsi, le carriere dei singoli studenti saranno verificate per valutare l'ammissione alla prova finale.

In particolare:

- lo specializzando che avrà acquisito con il sostenimento dell'esame tutti i **104** CFU previsti dal Corso di Specializzazione sarà ammesso alla discussione della tesi;
- lo specializzando che avrà/ non avrà acquisito le frequenze previste dal Corso di Specializzazione e avrà ancora esami da sostenere, non potrà essere ammesso alla discussione della tesi, ma dovrà iscriversi come ripetente per un massimo di due anni, al fine di completare le frequenze, sostenere gli esami mancanti, discutere la tesi e concludere così la carriera.

#### **Art. 6 Durata degli studi e sospensioni**

Il diploma deve essere conseguito **entro le sessioni di laurea dei 4 anni accademici intercorrenti dalla data di immatricolazione**. In caso contrario la carriera dello studente decadrà automaticamente.

Una proroga di 12 mesi potrà essere richiesta in caso di seri impedimenti a concludere nei tempi, facendone domanda scritta al Direttore della Scuola che ne valuterà l'eventuale concessione.

Lo specializzando potrà altresì chiedere la sospensione degli studi per un periodo massimo di un anno e per non più di due anni complessivi nell'arco della carriera.

Lo specializzando ammesso a frequentare un Dottorato di Ricerca, invece, potrà chiedere la sospensione dalla Scuola di Specializzazione per tutta la durata del corso, fino alla cessazione della frequenza del dottorato.

#### **Art. 7 - Diploma e prova finale per il conseguimento del titolo**

La Scuola, a seguito del superamento della prova finale, rilascia il titolo di "Specialista in Beni architettonici e del paesaggio".

La prova finale consiste nella discussione, dinanzi a una Commissione, della tesi di specializzazione, che consiste in elaborati testuali e grafici rispondenti a requisiti di professionalità, di rigore tecnico-scientifico e di approfondimento culturale adeguati al terzo livello formativo.

Possono essere relatori delle tesi di specializzazione tutti i docenti che hanno un insegnamento nella Scuola, o l'hanno avuto durante la carriera dello Specializzando.

La Commissione per l'esame finale di diploma di specializzazione è formata da cinque docenti nominati dal Consiglio della Scuola tra i titolari di insegnamenti negli ultimi quattro anni.

Sono previste di norma due sessioni di Specializzazione per ogni anno accademico.

Il voto di diploma di Specializzazione è espresso in **centesimi**.

Esso è costituito dalla somma della media dei voti conseguiti dallo specializzando negli insegnamenti, pesata sui crediti **(come risulta dalla carriera dello specializzando)** ed espressa in **centesimi** (senza considerare eventuali attività in soprannumero e le lodi) e della valutazione del lavoro di tesi e della sua esposizione, assegnato dalla Commissione e espresso anch'esso in **centesimi**.  
Tale somma andrà arrotondata all'intero più vicino (0,50 si arrotonda a 1,00) e limitata a **100**.  
L'incremento ha un valore minimo di **0 punti** e un valore massimo di 8 (otto) punti.

La Commissione può anche assegnare la lode. Essa può essere assegnata se il voto formulato come da paragrafo precedente è, prima dell'arrotondamento all'intero, maggiore o uguale a **101/100** e deve essere approvata dall'unanimità dei componenti della Commissione.

Il voto minimo per acquisire il titolo di "Specialista in Beni architettonici e del paesaggio" sarà sempre e comunque pari a **60/100**.

### **Art. 8 - Tirocini**

Gli specializzandi devono come da Manifesto accedere a progetti formativi per periodi di tirocinio da svolgersi presso Enti pubblici e privati, italiani o esteri, o presso studi professionali convenzionati con l'Università.

**La Scuola coopera con gli ordini professionali, le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali e le imprese, per organizzare attività esterne di tirocinio, in modo da garantire allo studente la possibilità di acquisire i crediti previsti dal Manifesto degli studi.**

**Per attivare i tirocini è necessario che l'ente/azienda presso cui si effettua il tirocinio identifichi un tutor aziendale al suo interno, mentre il tutor didattico sarà per tutti i tirocini il Direttore della Scuola.**

**Gli eventuali studenti-lavoratori impossibilitati a svolgere un tirocinio presso un altro ente/azienda diverso da quello di appartenenza, potranno sostituire il tirocinio con un'attività progettuale teorico-pratica da svolgere presso la propria sede di lavoro, in accordo con la direzione della Scuola e il proprio tutor aziendale.**

### **Art. 9 - Convenzioni e borse di studio**

Gli specializzandi possono accedere alle borse per il diritto allo studio del Politecnico di Milano.

### **Art. 10 - Trasferimento da altre Scuole di Specializzazione**

Il Consiglio della Scuola delibera in merito alla possibilità di trasferimento dello specializzando da altra Scuola di specializzazione, stabilendo la corrispondenza degli esami già superati nella sede di provenienza con quelli previsti dal proprio ordinamento didattico,;

Una commissione valuterà i crediti riconosciuti e le equivalenze con gli insegnamenti della Scuola, e stabilirà l'anno cui potrà iscriversi lo specializzando. I CFU che potranno essere riconosciuti non potranno eccedere i 60. Il richiedente dovrà presentare una autocertificazione degli esami superati e i programmi dei relativi insegnamenti.

### **Art. 11 - Riconoscimento crediti acquisiti in altri percorsi di terzo livello**

La Commissione didattica delibera in merito alla possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti in un dottorato di ricerca o in un corso di terzo livello presso università italiane e/o straniere, vagliando la documentazione prodotta (autocertificazione degli esami sostenuti e programmi dei relativi insegnamenti) per verificare la congruenza tra gli insegnamenti di cui si chiede il riconoscimento e le finalità della Scuola.

Potranno essere riconosciuti insegnamenti fino ad un massimo di 30 cfu complessivi.

I cfu riconosciuti non potranno comunque sostituire il Laboratorio tematico d'anno.

#### **Art- 12 - Tasse e contributi**

Il costo di partecipazione alla Scuola e le tasse amministrative regionali e di bollo saranno determinate annualmente nel Regolamento Tasse e contributi di Ateneo e verranno riportate nel bando di ammissione.

Il costo complessivo sarà rateizzato in due tranches.

#### **Art. 13 - Sedi e contatti**

La Scuola di specializzazione ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, via Bonardi 9, edificio n. 14 "Nave", piano -1, Milano. Per info: [ssbap-dastu@polimi.it](mailto:ssbap-dastu@polimi.it) ; tel 022399.9395.

#### **Art. 14 - Rinuncia agli Studi**

**In caso di impossibilità a proseguire gli studi, l'interessato è tenuto a dare comunicazione della rinuncia al Direttore della Scuola, tramite la modulistica (online e/o cartacea) preposta. La rinuncia può intervenire in qualunque momento, è irrevocabile e non dà diritto alla restituzione delle quote eventualmente già versate.**

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore della Scuola SBAP.